



Michele Candita <michele.candita@gmail.com>

Newsletter n. 13 del 20 Maggio 2020

1 messaggio

Newsletter TuttoCamere.it <webmin@tuttocamere.it>

24 maggio 2020 01:38

A:

[Tuttocamere.it - Newsletter n. 13 del 20 Maggio 2020](#)

[1. D.L. n. 34/2020 - Pubblicato il c.d. "Decreto Rilancio" - Dettate misure urgenti per la salute, l'economia, il lavoro e le politiche sociali](#)

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 – Suppl. Ord. n. 21, il **Decreto-Legge 19 maggio, n. 34**, recante "**Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**".

Dopo il pacchetto di misure da 25 miliardi di euro del Decreto "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020), il Governo con il "Decreto Rilancio" stanziava ulteriori 55 miliardi per avviare la "Fase 2" dell'economia italiana che dovrà affrontare la crisi senza precedenti innescata dalla pandemia del Covid-19 e sostenere la ripresa del Paese.

Un provvedimento – in vigore dal 19 maggio 2020 - con il quale si interviene per rinforzare i settori salute e sicurezza, sostenere le imprese, i redditi da lavoro, il turismo e la cultura.

Il decreto si compone di 8 Titoli e di 266 articoli.

Di seguito, suddivise per ambito di competenza, **le principali misure previste.**

- **Salute e sicurezza** - Sul piano sanitario, si dispongono il potenziamento e la riorganizzazione della rete ospedaliera, di quella assistenziale e dell'attività di sorveglianza attiva.
- **Sostegno alle imprese e all'economia** – Introdotte misure concrete e immediate di sostegno alle imprese e agli altri operatori economici con partita Iva, compresi artigiani, lavoratori autonomi e professionisti colpiti dall'emergenza sanitaria.
- **Tutela dei lavoratori e conciliazione lavoro/famiglia;**
- **Ulteriori disposizioni per la disabilità e la famiglia;**
- **Misure per gli enti territoriali;**
- **Misure di incentivo e semplificazione fiscale;**
- **Misure per la tutela del credito e del risparmio;**
- **Misure per il turismo e la cultura;**
- **Misure per l'istruzione;**
- **Misure in materia di università e di ricerca;**
- **Misure per l'innovazione tecnologica;**
- **Misure per l'editoria e le edicole;**
- **Misure per le infrastrutture e i trasporti;**
- **Misure per lo sport;**
- **Misure per l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura;**
- **Misure urgenti di semplificazione per il periodo d'emergenza.**

LINK:

[Per una approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del D.L. n. 34/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare direttamente il testo del D.L. n. 34/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per una panoramica delle misure economico-finanziarie illustrate nel comunicato stampa del Governo clicca qui.](#)

LINK:

[Per una panoramica delle misure economico-finanziarie illustrate nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze clicca qui.](#)

Tra le tantissime novità introdotte dal decreto-legge, abbiamo scelto di approfondire alcuni argomenti che illustriamo nei punti che seguono.

1.1. D.L. N. 34/2020 - Credito d'imposta per i canoni di locazione ad uso non abitativo

L'articolo 28 dispone in merito al "**Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d'azienda e cessione del credito**", stabilendo che, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, l'istituzione di un **credito d'imposta nella misura del 60 per cento** dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Il credito **spetta ai soggetti con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente**.

Il comma 2 stabilisce che, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, il credito d'imposta spetta **nella misura del 30 per cento dei relativi canoni**.

Ai sensi del comma 3, il credito di imposta **spetta alle strutture alberghiere** indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente.

Condizione necessaria per fruire del credito d'imposta commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno è che i soggetti locatari, se esercenti un'attività economica, **abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento** nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente (comma 5).

Il comma 10, al fine di evitare una duplicazione del beneficio in capo ad alcuni soggetti, dispone la **non cumulabilità** in relazione ai medesimi canoni per il mese di marzo del credito d'imposta di cui al presente articolo con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020.

Al comma 11, si stabilisce che le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo saranno definite con **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate**, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

1.2. D.L. N. 34/2020 - Misure per il rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative

L'articolo 38 detta misure per il "**Rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative**".

La norma è volta a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start up innovative, agendo nell'ambito della misura "**Smart&Start Italia**", principale strumento agevolativo nazionale rivolto a tale tipologia di imprese, istituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e oggetto di recente revisione con decreto dello stesso Ministro del 30 agosto 2019, attuativo dell'ultimo "Decreto Crescita" (articolo 29, comma 3, del decreto-legge 34/2019).

L'obiettivo del rafforzamento è perseguito, da un lato, attraverso un incremento della dotazione finanziaria della misura (**comma 1**), dall'altro, ampliando la capacità di azione (**comma 2**).

Vengono previste risorse aggiuntive pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020.

Con riferimento al secondo profilo di intervento (rafforzamento della capacità di azione della misura), la norma intende completare il supporto prestato alle start up innovative, che si limita, nell'attuale configurazione della misura, alle fasi iniziali del ciclo di vita delle imprese.

In considerazione – si legge nella Relazione illustrativa - anche del momento di emergenza che il nostro sistema nazionale sta vivendo, emerge, infatti, la necessità da parte delle startup di un sostegno pubblico per sviluppare il proprio business caratterizzato principalmente da idee innovative che le contraddistinguono dalle altre società.

Le startup per loro natura hanno esigenze di liquidità maggiori rispetto a quelle delle altre imprese di piccola dimensione e anche quando iniziano a fatturare e hanno buone entrate, necessitano di ulteriori fondi per consolidarsi e "scalare il mercato". E', pertanto, necessaria – si legge ancora nella Relazione - un'evoluzione dello strumento Smart & Start Italia, che conduca ad estendere l'ambito di intervento dello strumento, ora, come detto, incentrato sulle fasi iniziali del ciclo di vita, permettendo alle startup meritevoli di consolidare il proprio sviluppo attraverso apporti in termini di capitale proprio anche da parte di investitori privati e istituzionali.

Il comma 5 **proroga di un anno la permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese delle start-up innovative** di cui all'articolo 25, comma 2, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall'accesso a incentivi pubblici e o per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi.

Tale previsione – si legge nella Relazione illustrativa - è resa necessaria considerati gli effetti negativi per l'economia produttiva, per il 2020, su tutto il comparto delle startup.

Ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non si applica ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente.

I commi da 7 a 9 introducono un **regime fiscale agevolato rivolto esclusivamente alle persone fisiche che investono in startup o in PMI innovative**.

In particolare il comma 7 prevede una detrazione d'imposta pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.

L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni.

Il comma 8 prevede la medesima detrazione d'imposta per i contribuenti che investono in PMI Innovative.

1.3. D.L. N. 34/2020 - Rinvio termini bilancio consolidato degli Enti locali

All'articolo 110 viene disposto il **differimento dal 30 settembre al 30 novembre 2020** del termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Si tratta degli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quali: comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni, e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo II del presente decreto, riguardanti il settore sanitario.

1.4. D.L. N. 34/2020 - Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

L'articolo 119 prevede "**Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici**", disponendo che la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica **nella misura del 110 per cento**, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, **sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021**, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

Le spese ammissibili all'agevolazione sono le seguenti:

a) **interventi di isolamento termico** delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, per

un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;

b) **interventi sulle parti comuni degli edifici** per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A , ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici, relativamente ad una **spesa non superiore a euro 30.000** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, compresa quella per lo smaltimento e la bonifica dell'impianto sostituito;

c) **interventi sugli edifici unifamiliari** per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di microgenerazione, per una spesa non superiore a euro 30.000, compresa quella per lo smaltimento e la bonifica dell'impianto sostituito.

Il **comma 2** stabilisce che l'agevolazione si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.

Il comma 3 indica i requisiti tecnici minimi da rispettare ai fini della fruizione dell'agevolazione.

Nei **commi 5 e 6** si estende la spettanza della detrazione nella misura del 110 % anche agli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La maggiorazione dell'aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui i predetti interventi siano effettuati congiuntamente a quelli indicati nei commi 1 o 4.

Con il successivo **comma 7** è previsto, inoltre, che la fruizione della detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non autoconsumata in sito.

La disposizione contenuta nel **comma 8** riconosce la detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute, congiuntamente con uno degli interventi di cui al comma 1, per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

1.5. D.L. N. 34/2020 - Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

L'**articolo 120** dispone in merito ad un "**Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro**".

In riferimento alle spese necessarie per la riapertura in sicurezza delle attività economiche è previsto un **credito di imposta del 60% delle spese sostenute nell'anno 2020**.

Il comma 1 fornisce un elenco di investimenti per i quali è ammessa l'agevolazione.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

La platea dei soggetti possibili beneficiari del credito d'imposta sono gli **operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente, bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema**.

Poiché in questa fase non possono essere identificati tutti i soggetti e tutte le categorie di investimenti necessari alla riapertura, il comma 3 prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, possano essere identificati ulteriori soggetti aventi diritto e investimenti ammissibili all'agevolazione sempre rispettando il limite di spesa identificato al comma 5.

1.6. D.L. N. 34/2020 - Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione - Esteso agli Enti del Terzo settore

L'**articolo 125** dispone in merito ad un "**Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione**".

La disposizione riconosce in favore delle persone fisiche esercenti arti e professioni, degli **enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti**, un credito d'imposta finalizzato a favorire l'adozione delle misure necessarie a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19.

In particolare, ai sensi del comma 1, il credito d'imposta spetta nella misura del **60 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, fino all'importo massimo di 60.000 euro.**

Il comma 2 elenca le **spese ammissibili** al credito d'imposta in esame, prevedendo, in particolare, che lo stesso spetta in relazione alle spese relative:

- a) alla **sanificazione degli ambienti** nei quali i predetti soggetti svolgono la propria attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) all'**acquisto di dispositivi di protezione individuale**, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) all'**acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti**;
- d) all'**acquisto e all'installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale**, quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- e) all'**acquisto e all'installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale**, quali barriere e pannelli protettivi.

Il comma 3 prevede, al primo periodo, che il credito d'imposta possa essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è riconosciuto ovvero in compensazione, con modello F24, a decorrere dal giorno successivo a quello di riconoscimento dello stesso, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

1.7. D.L. N. 34/2020 - Lotteria degli scontrini - Si partirà da gennaio 2021

L'**articolo 141**, con una modifica all'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dispone la **proroga dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021**, della lotteria dei corrispettivi.

Si tratta del rinvio di quel "gioco" che prevede l'estrazione di premi fino ad 1 milione di euro per quanti si faranno rilasciare lo scontrino fiscale digitale.

Secondo la Relazione illustrativa del citato decreto, la proroga si rende necessaria in considerazione del fatto che la situazione di emergenza epidemiologica, con la chiusura di gran parte degli esercizi commerciali e a causa degli scarsi spostamenti dei cittadini, rende **difficoltosa la distribuzione e l'attivazione dei registratori telematici**, mettendo così a rischio la possibilità per la totalità degli esercenti con volume d'affari inferiore a 400.000 euro di dotarsi di tale strumento e, quindi, di poter trasmettere i dati della lotteria già a partire dal prossimo 1° luglio.

Conseguentemente, si potrebbe creare confusione nei contribuenti che non comprenderebbero con immediatezza i motivi dell'impossibilità di partecipare alla lotteria per acquisti effettuati da taluni operatori, discriminando questi ultimi non per loro colpa ma per la situazione di emergenza in corso e creando false aspettative dei cittadini che si ripercuoterebbero sull'efficacia della lotteria stessa.

In parallelo, peraltro, il decreto **proroga al 1° gennaio 2021** anche la **non applicazione delle sanzioni**, di cui al comma 6 dell'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, nei confronti degli operatori non ancora dotati di registratori telematici: gli effetti della pandemia, quindi, consentiranno ad essi di non dotarsi entro il 1° luglio 2020 dei detti registratori, né di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Ovviamente, per tali soggetti rimarrà fermo fino a dicembre l'obbligo di emettere **scontrini o ricevute** fiscali, registrare i corrispettivi ai sensi dell'art. 24, D.P.R. n. 633/1972 e trasmetterli telematicamente con cadenza mensile alle Entrate, tanto quanto ad oggi previsto fino a giugno.

1.8. D.L. N. 34/2020 - Rinvio di un anno della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

L'**articolo 143**, con una modifica all'articolo 12-novies, comma 1, del D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019, dispone la **proroga dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021** dell'applicazione della procedura automatizzata di integrazione da parte dell'Agenzia delle entrate dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio, che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta.

La proroga – si legge nella Relazione illustrativa - si è resa necessaria "per evitare di introdurre una nuova procedura, che richiede aggiornamenti dei software gestionali e un confronto a distanza con le imprese sui dati elaborati dall'Agenzia delle entrate, in un periodo in cui gli operatori economici già sono chiamati a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Ricordiamo che il citato **articolo 12-novies** (rubricato "Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche") prevede che, ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio (SdI), di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate deve **integrare le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo, avvalendosi di procedure automatizzate.**

In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente, con modalità telematiche, **l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa** dovuta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un terzo, **nonchè degli interessi** dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Queste nuove disposizioni si sarebbero dovute applicare alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020.

Tale termine – secondo quanto disposto dall'art. 143 del D.L. n. 34/2020 – **viene ora prorogato al 1° gennaio 2021.**

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – peraltro non ancora emanato – dovranno essere adottate le disposizioni di attuazione, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al terzo periodo.

1.9. D.L. N. 34/2020 - Esenzione IMU per il settore turistico - Fondo turismo

L'articolo 177 prevede "*Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico*".

La norma prevede l'esenzione dalla prima rata relativa all'anno 2020 dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili adibiti a **stabilimenti balneari** (marittimi, lacuali e fluviali) e per gli **stabilimenti termali**, nonché per gli **immobili rientranti nella categoria catastale D/2** (alberghi e pensioni) e per gli **immobili degli agriturismo**, dei **villaggi turistici**, degli **ostelli della gioventù**, dei **rifugi di montagna**, delle **colonie marine e montane**, degli **affittacamere per brevi soggiorni**, delle **case e appartamenti per vacanze**, dei **bed & breakfast**, dei **residence** e dei **campeggi**, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività.

Per il ristoro ai comuni, a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un **fondo una dotazione di 130,55 milioni di euro per l'anno 2020**, ripartito tra gli enti interessati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Sempre per il settore turistico, l'articolo 178 prevede la istituzione di un **fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2020.**

Il comma 1 è finalizzato a sostenere forme di investimento rivolte all'acquisto, alla ristrutturazione e alla valorizzazione di immobili aventi finalità turistiche, mediante la sottoscrizione di quote o azioni di società di gestione del risparmio. A tal fine nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Le modalità e le condizioni di funzionamento del fondo anche mediante il coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti Spa saranno demandate ad apposito decreto interministeriale dello stesso Ministero adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

1.10. D.L. N. 34/2020 - Sostegno delle imprese di pubblico esercizio - Esonero dal pagamento della TOSAP e del COSAP

L'articolo 181 detta disposizioni di "*Sostegno delle imprese di pubblico esercizio*".

Al **comma 1**, si dispone che, anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le **imprese di pubblico esercizio** di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 **titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico - a partire dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020 - sono esonerati dal pagamento** della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (**TOSAP**) e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (**COSAP**) di cui all'art. 63 del D.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997.

Al **comma 2** si dispone che - sempre a partire dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020 - **le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse** possono essere presentate per via telematica mediante istanza all'ufficio competente dell'Ente locale, **senza l'applicazione di alcuna imposta di bollo**, allegando **la sola planimetria**.

Il **comma 3** esonera gli esercenti le attività di cui all'art. 5 della legge n. 287 del 1991 dall'obbligo di **richiedere le autorizzazioni** di cui all'art. 21, concernente gli interventi soggetti ad autorizzazione, e all'art. 146, relativo alle autorizzazioni attinenti la gestione dei beni soggetti a tutela, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione.

Il successivo **comma 4** stabilisce che per la **posa in opera delle strutture amovibili** di cui al comma 3 è **disapplicato il limite temporale** di cui all'art. 6, comma 1, lettera *e-bis*, del D.P.R. n. 380 del 2001. Quest'ultima norma dispone che le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale.

Il **comma 5** istituisce un **fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate** derivanti dall'esonero in commento nello stato di previsione del Ministero dell'interno alla cui ripartizione si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui l'intesa non venga raggiunta entro il termine previsto al comma 3 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 281 del 1997 - vale a dire quando l'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno - il decreto medesimo è comunque adottato.

1.11. D.L. N. 34/2020 - Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico

L'**articolo 182** prevede "**Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico**".

Il comma 1 istituisce presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un **fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2020**, per la concessione di contributi **a sostegno delle agenzie di viaggio e tour operator** in considerazione dei danni subiti a causa delle misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabilite le modalità e le condizioni per l'accesso ai contributi.

Il comma 2 è finalizzato a integrare la portata applicativa delle norme già vigenti in materia per gli operatori economici che esercitano la propria attività avvalendosi di **beni del demanio marittimo**.

Si prevede, in particolare, al fine di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e la parità di trattamento tra gli operatori, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che per le aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata o da avviare, oppure di procedimenti di nuova assegnazione, gli operatori proseguono l'attività nel rispetto degli obblighi inerenti al rapporto concessorio già in atto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e che gli enti concedenti procedono alla ricognizione delle relative attività, ferma restando l'efficacia dei titoli già rilasciati.

L'ultimo periodo stabilisce che la disposizione non si applica in riferimento ai beni che non hanno formato oggetto di titolo concessorio né quando la riacquisizione dell'area e delle relative pertinenze è conseguenza dell'annullamento o della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto del concessionario.

1.12. D.L. N. 34/2020 - Misure a sostegno della cultura

L'**articolo 183** prevede diverse misure destinate al sostegno del settore culturale.

Il comma 1 modifica l'art. 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, incrementando (lett. a) la dotazione del Fondo per le emergenze dedicato ai settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, da 130 a **245 milioni di euro**.

Tale fondo, secondo quanto previsto alla lettera c), sarà **incrementato per l'anno 2021 nella misura di 50 milioni di euro** a valere su quota delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC).

Il comma 2 istituisce un **Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali**, con una dotazione di **210 milioni di euro per l'anno 2020**, per il sostegno al settore delle librerie, **dell'intera filiera dell'editoria e dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura** non del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di cui

all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché per il ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento di spettacoli, fiere, congressi e mostre.

Le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse tra gli operatori del settore sono rimesse a uno più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto- legge, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

Il comma 3 autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020 per assicurare il **funzionamento degli istituti e luoghi della cultura del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo**, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti al settore museale, in considerazione del mancato introito dei biglietti durante il periodo di chiusura al pubblico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19. La somma è assegnata allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

La disposizione dettata dall'**articolo 184** è finalizzata a sostenere forme di investimento per la tutela, la fruizione, la **valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale**, mediante l'istituzione di un apposito Fondo di investimento presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e domanda a un decreto interministeriale la definizione di modalità e condizioni di funzionamento del fondo.

Il comma 2 prevede che la dotazione del fondo può essere incrementata dall'apporto finanziario di soggetti privati, comprese le persone giuridiche private di cui al Titolo II del libro primo del Codice civile.

1.13. D.L. N. 34/2020 - Misure a sostegno dell'editoria

L'**articolo 186** dispone in merito ad un "**Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari**".

Il perdurare dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 sta determinando – in conseguenza del crollo attuale e prospettico degli investimenti pubblicitari delle imprese per l'anno in corso - un significativo aggravamento delle condizioni di sostenibilità economica per numerose realtà editoriali (giornali ed emittenti radiotelevisive), che pure stanno svolgendo un indispensabile funzione informativa di pubblico servizio nell'ambito dell'emergenza in atto.

Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari, la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), ha introdotto per il 2020 un regime straordinario di accesso al credito di imposta già vigente ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, entro i limiti del tetto di spesa previsto a legislazione vigente.

Oggi, le mutate condizioni economiche di contesto impongono un rafforzamento di tale strumento, idoneo a costituire un adeguato incentivo alla ripresa degli investimenti da parte delle imprese.

A tal fine, è introdotta una modifica della suddetta disciplina orientata a innalzare dal 30 al 50 per cento l'importo massimo dell'investimento ammesso al credito d'imposta.

Il tetto di spesa per l'anno 2020 è pertanto innalzato fino a 60 milioni di euro, con un incremento delle risorse già disponibili a legislazione vigente pari a 32,5 milioni di euro per lo stesso anno.

L'**articolo 187** prevede l'introduzione, per l'anno 2020, di un **regime straordinario di forfettizzazione delle rese dei giornali**, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Per sostenere, in particolare, i prodotti editoriali in edizione cartacea, si dispone che, limitatamente all'anno 2020, per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'IVA possa applicarsi, in deroga al regime vigente, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 95 per cento, in luogo dell'80 per cento previsto in via ordinaria.

L'**articolo 188** dispone in merito ad un "**Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali**", prevedendo la introduzione, in via straordinaria per l'anno 2020, di un **credito d'imposta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa di giornali**, quale misura di sostegno fiscale al settore editoriale, pesantemente colpito dalla crisi economica derivata dall'emergenza sanitaria.

In particolare, la disposizione prevede che alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione sia riconosciuto un **credito d'imposta pari all'8 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2019** per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate editte, entro il limite di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2020.

Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n.

318.

L'agevolazione non è comunque cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici.

L'**articolo 189** prevede la istituzione di un "***Bonus una tantum edicole***".

Si ricorda che per tutta la durata dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 - in quanto attività economiche ammesse alla prosecuzione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 - le edicole hanno continuato a svolgere una funzione di rilevante interesse pubblico nell'assicurare la continuità dei servizi da esse erogati.

Nello stesso periodo, secondo i dati diffusi dal Sindacato nazionale giornalisti d'Italia (SI.NA.GI.), i fatturati dei punti vendita esclusivi di giornali e riviste sono diminuiti mediamente del 30% con un picco nei centri storici delle maggiori città che sfiora il 70%, a fronte di maggiori oneri connessi alla sanificazione degli ambienti e alla protezione personale e di aumentati rischi per la salute.

La misura è pertanto orientata a riconoscere agli esercenti di tali attività, ove persone fisiche non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, un sostegno economico una tantum per i maggiori oneri correlati allo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria.

A questo fine si dispone il riconoscimento ad essi di un **contributo una tantum fino a 500 euro**, entro il limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda.

L'**articolo 190** dispone in merito ad un "***Credito d'imposta per i servizi digitali***".

Al fine di sostenere l'offerta informativa online in coincidenza con l'emergenza sanitaria, alle **imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione** che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato è riconosciuto un **credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019** per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale, entro il limite di 8 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.

Il credito d'imposta è concesso in ogni caso nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Sono previste le usuali clausole che disciplinano gli analoghi crediti d'imposta, sia sotto il profilo della loro utilizzabilità (esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, sia per quanto riguarda i controlli e le revocche relative agli eventuali casi di indebita fruizione.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della domanda di accesso al beneficio.

1.14. D.L. N. 34/2020 - Costituito il Fondo per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione

L'**articolo 239** prevede la istituzione di un "***Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione***".

I numerosi strumenti destinati alla modernizzazione e semplificazione del Paese – si legge nella Relazione illustrativa - necessitano di un adeguato supporto finanziario tutt'ora assente.

Con quanto previsto da questo articolo si cerca di colmare questo deficit istituendo il **Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione**, destinato a coprire le spese per interventi di parte corrente per attività, acquisti, **interventi e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali**, della implementazione diffusa e messa a sistema dei supporti per la digitalizzazione, dell'accesso in rete tramite le piattaforme abilitanti introdotte dal decreto legislativo n. 82 del 2005 (codice dell'amministrazione digitale - CAD), nonché finalizzato a colmare il digital divide, attraverso **interventi a favore della diffusione dell'identità digitale**, del domicilio digitale e delle firme elettroniche.

Le risorse sono destinate anche a coprire le spese per le attività e i servizi di assistenza e supporto tecnico-amministrativo necessari a realizzare gli interventi.

La dotazione prevista per il Fondo è di **50 milioni di euro**, stanziati già nel 2020 e utilizzabili negli anni a venire, che vengono trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri e rimangono stabilmente nella disponibilità del ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, a cui sono assegnate.

Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione provvede alla gestione del fondo e agli interventi previsti, utilizzando via via anche le risorse eventualmente non impiegate alla fine di ciascun esercizio e sempre tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica.

L'individuazione degli interventi previste con le risorse del Fondo avviene sulla base di appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

LINK:

[Per saperne di più dal sito del Ministero dell'Innovazione clicca qui.](#)

1.15. D.L. N. 34/2020 - Norme in materia di liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi

L'articolo 264 detta norme in materia di "**Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19**".

La disposizione mira a garantire la massima semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19, prevedendo una **serie di misure di semplificazione dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2022**.

Al **comma 1, la lettera a)** amplia la possibilità di presentare **dichiarazioni sostitutive**, in tutti i procedimenti che hanno ad oggetto erogazioni di denaro comunque qualificate ovvero prestiti e finanziamenti da parte della pubblica amministrazione. Introduce una deroga alla legislazione vigente in materia, affermando che **tutti gli stati oggettivi e soggettivi da allegare come corredo dell'istanza del cittadino o dell'impresa sono liberi da forme**.

Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 "**sostituiscono ogni documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159**".

La **lettera e)**, sempre nell'ottica di velocizzare i tempi procedurali, laddove si proceda a erogazioni finanziarie, **dimezza i termini per informazione e comunicazione antimafia** e chiarisce quanto già è prescritto dal codice antimafia, e cioè la possibilità di procedere, con autocertificazione e una volta formatosi il silenzio assenso, con la cautela, pure prevista, della condizione risolutiva. Questa misura non fa che sottolineare precetti già vigenti, ma si rende necessaria perché, di fatto, nessuna amministrazione fa applicazione della possibilità di procedere data dalle norme, al pari di quanto accade per il silenzio endoprocedimentale.

La **lettera f)** liberalizza (sottraendoli a ogni forma autorizzativa, anche agile) gli interventi che si renderanno necessari nella fase della ripartenza successiva al lockdown, in forza di provvedimenti dell'amministrazione statale, regionale o comunale, per contenere la diffusione del virus.

Questa misura consentirà a cittadini e imprese di non trovarsi nella situazione di dovere affrontare ulteriori spese e ritardi per l'avvio o la ripresa dell'attività.

Al **comma 2**, al fine di accelerare la massima semplificazione dei procedimenti, vengono dettate disposizioni urgenti per assicurare la piena attuazione ai principi di cui all'art. 18 della L. n. 241 del 1990 e al D.P.R. n. 445 del 2000, che non consentono alle Pubbliche Amministrazioni di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso.

Alla **lettera a)** vengono disposte delle modifiche apportate agli articoli 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, al fine di stabilire un **incremento dei controlli ex post e un innalzamento della sanzione penale in caso di dichiarazioni mendaci**.

Con l'aggiunta del comma 1-bis all'art. 75, viene previsto che la dichiarazione mendace comporta la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni **per un periodo die due anni** decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza.

Al comma 1 dell'articolo 76 viene infine aggiunto il seguente periodo: "**La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà**".

Alla lettera d) si dispone che, "**nell'ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli comunque denominati sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione non richiede la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione. E' nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso dell'amministrazione procedente o di altra amministrazione**".

Si tratta di principi arcinoti ma che molto spesso vengono ignorati e sistematicamente inapplicati !

Al **comma 4** si stabilisce infine che "le disposizioni del presente articolo attengono a livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione e **prevalgono su ogni diversa disciplina regionale**".

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - in pieno accordo con il Governo sulla fase di partenza che ha preso il via il 18 maggio - ha emanato le schede tecniche che contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e il **tracciamento dei contagi**.

Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal **D.P.C.M. del 26 aprile 2020**, nonché con i criteri guida generali di cui ai **documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità (ISS)** con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.

Le schede tematiche riguardano i seguenti settori di attività:

- RISTORAZIONE,
- ATTIVITÀ TURISTICHE (balneazione),
- STRUTTURE RICETTIVE,
- SERVIZI ALLA PERSONA (parrucchieri ed estetisti),
- COMMERCIO AL DETTAGLIO,
- COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti),
- UFFICI APERTI AL PUBBLICO,
- PISCINE,
- PALESTRE,
- MANUTENZIONE DEL VERDE,
- MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE.

Tali direttive verranno poi recepite all'Allegato 17 del D.P.C.M. 17 maggio 2020.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento finale condiviso clicca qui.](#)

3. EMERGENZA COVID-19 - Pubblicato il D.P.C.M. 17 MAGGIO 2020 che detta le misure urgenti per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

Pubblicato, sull'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17 maggio 2020, il **D.P.C.M. 17 maggio 2020** recante "**Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19**".

Il decreto – **in vigore dal 18 maggio 2020** – detta:

- Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale (art. 1);
- Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali (artt. 2);
- Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale (art. 3);